

Azienda Sanitaria Locale Roma 1

DISCIPLINARE DI GARA

“Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, espletata in forma aggregata, per l’affidamento della FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ANTIBLASTICI E MATERIALE ONCOLOGICO, suddivisa in 36 Lotti”

ART. 1 (PREMESSE E TEMPISTICA)	3
ART. 2 (STAZIONE APPALTANTE).....	3
ART. 3 (OGGETTO DEL CONTRATTO)	3
ART. 4 (IMPORTO A BASE DI GARA).....	4
ART. 5 (DURATA DEL CONTRATTO).....	5
ART. 6 (OPERATORI ECONOMICI)	5
ART. 7 (REQUISITI DI PARTECIPAZIONE)	7
ART. 8 (GARANZIE A CORREDO DELLE OFFERTE E IN TEMA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO)	9
ART. 9 (CONTRIBUZIONE ALL'ANAC E RICORSO AL SISTEMA AVCPASS).....	11
ART. 10 (AVVALIMENTO DEI REQUISITI)	13
ART. 11 (MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE)	14
ART. 12 (DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI E AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE)	21
ART. 13 (CRITERIO SELETTIVO DELLE OFFERTE)	23
ART. 14 (SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA).....	26
ART. 15 (AGGIUDICAZIONE)	28
ART. 16 (AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO).....	29
ART. 17 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI)	30
ART. 18 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI).....	31
ART. 19 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO E IN QUELLI DELLA FILIERA).....	32
ART. 20 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORMATIVA SULLA PRIVACY)	33
ART. 21 (LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI)	33
ART. 22 (ULTERIORI PRESCRIZIONI)	34
ART. 23 (DOCUMENTI ALLEGATI E CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA DI GARA)	34

Art. 1 (Premesse e Tempistica)

Il presente disciplinare regola gli aspetti amministrativi della procedura di gara avviata, i principali requisiti che l'Appalto dovrà possedere, nonché gli elementi che verranno negozialmente inseriti nel Contratto da stipularsi con l'Affidatario.

Tempistica:

- Termine ultimo per la presentazione delle offerte: **28 / 09 / 2017 ore 12:00**
- Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: **06 / 09 / 2017 ore 12:00**
- Data apertura plichi e documentazione amministrativa: sarà comunicato tramite il sito istituzionale nella sezione dedicata alla presente procedura

Art. 2 (Stazione Appaltante)

Denominazione Ufficiale: Azienda Sanitaria Locale Roma 1

Sede: Borgo Santo Spirito, 3 – 00193 Roma

PEC: uocabs@pec.aslroma1.it

Profilo di Committente: www.aslroma1.it – Avvisi pubblici/Bandi e gare

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Vittorio Santoriello

Codice Identificativo Gara (CIG)/Contributo a carico dell'operatore economico: Si rimanda all'Allegato 1B "Informazioni Lotti" per singolo Lotto

Art. 3 (Oggetto del Contratto)

1. Oggetto dell'appalto è la fornitura di dispositivi medici per la somministrazione di antitumorali e materiale oncologico per le Aziende Sanitarie aderenti all'Unione di acquisto comprese nell'ambito dell'Area di Aggregazione 2 ai sensi del D.C.A. U00369/2015, di seguito indicate:
 - ASL Roma 1
 - ASL Roma 2
 - ASL Roma 3
 - I.F.O.
 - I.N.M.I. Lazzaro Spallanzani
 - Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
 - A.O. San Camillo Forlanini
 - A.O. Sant'Andrea
 - A.O. Universitaria Policlinico Umberto I
 - A.O. San Giovanni Addolorata
2. La gara è suddivisa in 36 Lotti, come indicato all'Allegato 1A al Capitolato Tecnico "Dettaglio della Fornitura".
3. I quantitativi indicati nell'Allegato 1A "Dettaglio della Fornitura" sono da considerarsi, complessivamente e per singola Azienda, meramente presuntivi e calcolati su dati storici delle attività delle singole Aziende Sanitarie sopra individuate e su fabbisogni presuntivi futuri. Le Aziende

Sanitarie si riservano la facoltà, nel corso del periodo di vigenza contrattuale, di non acquistare tutti i dispositivi ivi indicati e di sospendere l'acquisizione di quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito di mutamento negli indirizzi tecnico-scientifici o per le esigenze operative del reparto utilizzatore.

4. È ammessa la partecipazione da parte del medesimo Operatore Economico a uno o più Lotti.
5. La fornitura sarà affidata mediante il ricorso ad una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, con applicazione del criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95 del Codice.
6. Per ogni Lotto ciascuna Azienda Sanitarie stipulerà con l'Aggiudicatario un Contratto con cui verrà regolamentato l'affidamento della Fornitura oggetto dell'Appalto della durata di 24 mesi a far data dalla sottoscrizione dei singoli contratti.
7. I primi 3 (tre) mesi di fornitura, decorrenti dalla data di avvio del rapporto contrattuale, sono da considerarsi in prova, con facoltà delle singole Aziende Sanitarie di revocare l'affidamento, in tutto o in parte, qualora in tale periodo riscontrino, a proprio insindacabile giudizio, la non corrispondenza ai requisiti previsti e/o la mancata tenuta qualitativa dei prodotti o che la fornitura non è rispondente ai contenuti del presente Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico, dell'Offerta economica e della Documentazione tecnica presentate in sede di gara.
8. Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
9. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
10. Tutte le comunicazioni tra le Aziende Sanitarie e l'Operatore economico dovranno essere inviate via e-mail, mediante un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Concorrente.

Art. 4 (Importo a base di Gara)

1. Il valore stimato dell'appalto a base di gara è complessivamente e presuntivamente valutato in € 5.495.274,40 IVA esclusa, dato dalla sommatoria dei valori complessivi presunti relativi ai singoli articoli che compongono i Lotti di cui all'Allegato al Capitolato Tecnico 1A Elenco 1 – 2 – 3 “Dettaglio della Fornitura” per la durata di 24 mesi. Il valore di ciascun Lotto per 24 mesi è riportato nell'Allegato 1 B Informazioni Lotti Elenco 1 – 2 – 3.
2. Il valore è stato determinato sulla base dell'analisi sui prezzi applicati nel mercato di riferimento in relazione ai fabbisogni presuntivi elaborati da ciascuna Azienda Sanitaria aderente.
3. I Concorrenti dovranno formulare le proprie offerte sulla base della fornitura dettagliatamente descritta nel Capitolato Tecnico e nell'Allegato 1A Elenco 1 – 2 – 3 “Dettaglio della Fornitura”.
4. La fornitura, complessivamente intesa, verrà remunerata sulla base del prezzo unitario offerto per singolo dispositivo comprensivo di tutto quanto previsto nel Capitolato Tecnico.
5. Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto al valore unitario posto a base d'asta riportato nell'Allegato 1 A e al complessivo per singolo Lotto di cui all'All.1B Informazioni Lotti.
6. Si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00, trattandosi di consegna dei beni.

7. È comunque onere dell'Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.
8. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 35, del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e 216, comma 11, del Codice, si rappresenta che le spese di pubblicazione del Bando di Gara presso i quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'aggiudicatario di ciascun Lotto in proporzione all'importo a base d'asta del relativo Lotto nella misura massima complessiva e indicativa di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) e dovranno essere rimborsate all'ASL Roma 1 entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione. Qualora non si proceda all'aggiudicazione di uno o più Lotti, le spese graveranno proporzionalmente sugli Aggiudicatari dei restanti Lotti.

Art. 5 (Durata del Contratto)

1. Il Contratto sottoscritto tra le singole Aziende Sanitarie e l'Aggiudicatario avrà durata pari a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di avvio del Contratto stesso.
2. Ciascuna Azienda Sanitaria si riserva, inoltre, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la fornitura alla scadenza del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e, comunque, nella misura massima di 6 mesi.
3. L'opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata dal Responsabile del procedimento, nominato da ciascuna singola Azienda Sanitaria, mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalle Aziende Sanitarie medesime. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.
4. Le Aziende Sanitarie si riservano di dare avvio all'esecuzione del Contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice. In tali casi l'Amministrazione si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.

Art. 6 (Operatori Economici)

1. Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall'art. 45 del Codice.
2. Ai fini della partecipazione si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 37 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122, e le relative disposizioni di attuazione di cui al D.M. del 14 dicembre 2010.
3. Non sono ammessi a partecipare ai singoli Lotti gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l'ASL Roma 1 potrà **escludere** gli Operatori in qualunque momento della procedura. Si precisa che:
 - relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata

è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale;

- l'Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l'Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
 - relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, l'esclusione non opera quando l'Operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle Offerte;
 - le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
 - in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice;
 - non sono ammessi altresì alla presente procedura gli Operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti Operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.
4. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'A.N.AC., come previsto dall'art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice.
5. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/01, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti privati in controllo pubblico non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui i precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici o degli enti privati in controllo

pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/13, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

6. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare a ciascun Lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di Operatori Economici, ovvero di partecipare al Lotto anche in forma individuale qualora abbiano partecipato al Lotto medesimo in raggruppamento o consorzio ordinario di Operatori Economici. L'Operatore potrà in ogni caso concorrere in forma plurisoggettiva anche differenziata da Lotto a Lotto.
7. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione saranno **esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute negli artt. 47 e 48 del Codice.
8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di Operatori Economici e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 17 -19 *ter*, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di Operatori Economici rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
10. I Concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.
11. In relazione al recesso valgono le disposizioni contenute nell'art. 48 del Codice.

Art. 7 (Requisiti di partecipazione)

1. Ai fini dell'affidamento, gli Operatori Economici dovranno possedere, ai sensi dell'art. 83 del Codice:
 - a) adeguati requisiti di idoneità professionale;
 - b) adeguata capacità economica e finanziaria.
2. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i Concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006. Il cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI al Codice.
3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), i Concorrenti dovranno possedere:
 - a. un fatturato **medio annuo per forniture analoghe**, prestate in favore di soggetti pubblici e privati, realizzato nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, non inferiore a 0,5 volte il valore del Lotto di partecipazione.

4. In caso di partecipazione a due o più Lotti il concorrente dovrà aver realizzato un fatturato di cui alla lettera a) non inferiore alla somma dei fatturati richiesti per i singoli Lotti per i quali concorre.
5. Ai fini della sussistenza del requisito di cui al precedente comma 3 lett. a. il possesso del requisito di fatturato potrà essere comprovato mediante la presentazione dei seguenti documenti:
 - **in caso di committenti privati:** i contratti o, in via subordinata e gradata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa, con indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del periodo di riferimento;
 - **in caso di committenti pubblici:** le fatture relative alle forniture analoghe, realizzate nel periodo di riferimento, ovvero dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal presidente del Collegio Sindacale/Collegio dei Revisori con la quale si certifica il fatturato per il/i relativo/i esercizio/i finanziario/i.
6. In sede di procedura, i requisiti di cui sopra dovranno essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, ovvero mediante il DGUE.
7. L'Operatore Economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste dalla Stazione Appaltante, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla medesima Stazione Appaltante.
8. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, le imprese potranno far ricorso all'avvalimento, nei limiti e alle condizioni previsti dal predetto articolo. La documentazione ivi indicata, meglio dettagliata all'art. 10 del presente Disciplinare, dovrà essere allegata in sede di Offerta nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa".

IN CASO DI RTI

9. In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori Economici, di cui rispettivamente all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice:
 - a. il requisito di cui al precedente comma 1 lettera a. dovrà essere posseduto da tutti i soggetti del raggruppamento o dal consorzio. Resta inteso che ciascun Operatore componente il raggruppamento o il consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione contenuta nella dichiarazione sostitutiva o nel DGUE relativamente ai suddetti requisiti. Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 47 del medesimo Codice;
 - b. i requisiti di cui al precedente comma 1 lettera b. dovranno essere posseduti dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando che l'Operatore mandatario dovrà possedere i predetti requisiti in misura maggioritaria in senso relativo.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

10. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
11. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Tecnica ed Economica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni solari, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
12. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

13. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 8 (Garanzie a corredo delle Offerte e in tema di esecuzione del Contratto)

1. Ai sensi dell'art. 93 del Codice, ciascuna Offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell'Offerente. L'importo della garanzia dovrà essere pari al **2% (duepercento)** del valore del contratto a base di gara del Lotto o dei Lotti per cui si partecipa, come indicato all'All.1B "Informazioni Lotti", salvo quanto previsto ai successivi commi 11 e 12 del presente articolo. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 89 e 91 del D.Lgs. 159/2011.

La cauzione, ai sensi del comma 2 del predetto art. 93 del Codice, a scelta dell'Offerente, potrà essere costituita in contanti, con bonifico (con versamento sul conto corrente presente sul sito istituzionale dell'ASL Roma 1), in assegni circolari (intestati all'ASL Roma 1) o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante.

2. Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.
3. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.
4. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate.
5. La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell'Offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
6. La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:
- a) avere quale beneficiario l'ASL Roma 1;
 - b) essere specificamente riferita alla gara in oggetto e al/ai Lotto/Lotti di partecipazione;
 - c) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
 - d) prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - e) prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
 - f) avere validità non inferiore a 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle Offerte;
 - g) prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
 - h) coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'Affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;

- i) recare la sottoscrizione del garante.
7. In nessun caso la Fondazione provvederà alla restituzione del deposito cauzionale provvisorio in originale, prestato mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, intendendosi lo stesso acquisito agli atti di gara.
8. Ove non sia già contenuto nell'ambito della fideiussione provvisoria, l'Offerta dovrà essere altresì corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del Codice per l'esecuzione del contratto, qualora l'Offerente risultasse Aggiudicatario, fermo restando quanto previsto all'art 93 comma 8 ultimo periodo del Codice. Tale garanzia sarà prestata a favore delle singole Aziende aderenti e calcolato sulla base dell'importo dei singoli contratti.
9. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di Operatori Economici o di un consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli Operatori del raggruppamento o consorzio medesimi.
10. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto, mediante applicazione della seguente formula:

$$Gr = Gb * (1-R1) * (1-R2) * (1-R3) * (1-R4)$$

Dove:

Gr = Importo della garanzia ridotto

Gb = Importo base della garanzia

R1 = Riduzione del 50% applicabile agli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

R2 = riduzione:

- del 30%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,
oppure
- del 20%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

R3 = Riduzione del 20% applicabile agli Operatori Economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

R4 = riduzione del 15%, anche cumulabile con R1, R2 ed R3, applicabile agli Operatori Economici che abbiano sviluppato:

- un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;
oppure
- un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, R3 nella formula sopra riportata sarà pari a 0. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

11. In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, qualora l'Operatore Economico sia in possesso, alternativamente:
 - del *rating* di legalità;
 - dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
 - di certificazione *social accountability* 8000;
 - di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001;
 - di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli Operatori Economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
12. Per fruire dei benefici di cui ai precedenti commi 11 e 12, l'Operatore Economico segnala, in sede di Offerta, il possesso dei requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, come meglio specificato al successivo art. 11, comma 10, lett. e).
13. In caso di raggruppamento o consorzio ordinario, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti i consorziati o gli Operatori raggruppati sono in possesso dei rispettivi requisiti. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), l'importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso dei predetti requisiti.
14. Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell'Appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9, del Codice. Verso l'Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 93 del Codice.
15. Sarà obbligo dell'Aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del Codice, secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara.
16. Ai sensi del comma 2 dell'art. 103 del Codice, le Aziende Sanitarie hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno all'esecutore.
17. Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l'Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della medesima.

Art. 9 (Contribuzione all'ANAC e ricorso al sistema AVCpass)

1. Le Offerte dovranno essere corredate dalla prova dell'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall'Offerente all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della l. n. 266 del 23 dicembre 2005 e della Delibera della predetta Autorità n. 1377 del 21 dicembre 2016, nella misura pari a quanto indicato nell'Allegato 1B "Informazioni Lotti".
2. La prova dovrà essere formata e depositata in relazione alla modalità di pagamento prescelta dall'Offerente.
3. Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità, previste nelle «Istruzioni relative alle

contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 gennaio 2011»:

- versamento *online*, collegandosi al “Servizio riscossione” disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners e American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'Operatore economico dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di pagamento, trasmessa all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei pagamenti effettuati disponibile *on line* sul “Servizio di Riscossione”;
 - in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai Lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.Lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere Allegato all'Offerta;
 - per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
 - o il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;
 - o il CIG che identifica il Lotto.
4. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'Operatore economico dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di pagamento o copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita.
 5. La Stazione Appaltante è tenuta al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla presente procedura in corso.
 6. Nel caso di R.T.I. o consorzi, costituiti e costituendi, GEIE o aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, il versamento dovrà essere effettuato dalla sola impresa capogruppo/organo comune.
 7. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice e dalla Deliberazione dell'A.N.AC. n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, la Stazione Appaltante procederà all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.AC., salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della suddetta Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.
 8. Ciascun Concorrente, al fine di consentire l'utilizzo da parte dell'ASL Roma 1 del sistema AVCpass, sarà tenuto a registrarsi al Sistema accedendo all'apposito *link* sul portale AVCP (Servizi ed accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere il PassOE per la presente procedura. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: www.avcp.it. Si rammenta che in caso di ricorso all'avvalimento o in presenza di subappaltatori il PassOE generato dovrà obbligatoriamente indicare il soggetto di cui il concorrente si avvale e/o i subappaltatori medesimi.
 9. Si segnala che, nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di Concorrenti non registrati presso il sistema AVCpass, sarà facoltà dell'ASL Roma 1 provvedere, con apposita comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l'effettuazione della predetta

registrazione.

Art. 10 (Avvalimento dei requisiti)

1. Il Concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario di cui al precedente art. 7, comma 1, lett. a), necessari per partecipare alla presente procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche eventualmente partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice.
2. Nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta, nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa", la seguente documentazione:
 - a) una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;
 - c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
3. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a) e b) potranno essere rese mediante l'utilizzo del *form* di cui all'Allegato *sub* 5 del presente Disciplinare. Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Operatore Economico o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l'Operatore, e dovranno essere accompagnate da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri. In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente comma 2, punto a), ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà apposito DGUE dell'impresa ausiliaria (compilato esclusivamente nella parte II, lett. A e B, e nelle parti III e IV). In caso di libera compilazione a cura dell'impresa ausiliaria e/o in caso di presentazione del DGUE, la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel *form* Allegato *sub* 5 al presente Disciplinare di Gara.
4. Nell'ambito della dichiarazione sostitutiva resa dal Concorrente ai sensi del successivo art. 11 e/o nell'ambito del DGUE del Concorrente dovranno essere indicate le informazioni sui requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'articolo 89.
5. La Stazione Appaltante verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88, del Codice se i soggetti della cui capacità l'Operatore intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del medesimo Codice. Essa impone all'Operatore di sostituire le imprese ausiliarie che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Resta inteso che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante **esclude** il Concorrente ed escute la garanzia.
6. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

7. In relazione a ciascun Lotto, non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
8. Il Concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del Concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
9. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'Allegato XVII, parte II, lettera f), del Codice, o alle esperienze professionali pertinenti, gli Operatori Economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori, i servizi o le forniture per cui tali capacità sono richieste.
10. La Stazione Appaltante eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, con le modalità previste dall'art. 89 del Codice e nello Schema di Contratto.

Art. 11 (Modalità di presentazione delle Offerte)

1. L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l'Offerente per il termine di **240 (duecentoquaranta)** giorni dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Nel caso in cui l'Offerta o i documenti a corredo dell'Offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione di conformità al documento originale resa ai sensi del DPR 445/2000.
2. L'offerta dovrà consistere in un plico di Offerta, che dovrà pervenire entro il termine perentorio di cui all'art. 1 al seguente indirizzo Viale Ariosto, 3 – 00183 Roma.
3. I plichi di offerta dovranno essere consegnati presso la sede di Viale Ariosto, 3 – 00183 Roma, a mezzo raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna, nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
4. Saranno considerate **irregolari** le offerte di cui all'art. 59, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 che non rispettano i documenti di gara, pervenute in ritardo rispetto al termine ultimo di ricezione delle offerte, nonché le offerte giudicate dalla Stazione Appaltante anormalmente basse. Si applica a tal fine la disciplina di cui al precedente art. 7 del presente Disciplinare di Gara nella sezione "Soccorso Istruttorio".
5. Saranno considerate **irregolari** le offerte di cui all'art. 59, comma 3, del D.Lgs. 50/2016
6. Saranno considerate **inammissibili** le offerte di cui all'art. 59, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
7. Il plico dovrà consistere in un unico plico chiuso, non trasparente, sigillato con ceralacca o equivalente sistema, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno la dicitura: **"LOTTO [...] ovvero LOTTI [...] [...] ... Offerta per la Procedura aperta espletata in forma aggregata, per la somministrazione di antiblastici e materiale oncologico"** oltre alla denominazione del concorrente con il proprio indirizzo, l'indirizzo di posta certificata (PEC), l'indirizzo e-mail il recapito telefonico.

Il plico di offerta dovrà contenere al proprio interno delle buste a loro volta chiuse, sigillate con ceralacca o sistema equivalente e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la denominazione del mittente e le seguenti diciture:

- i. **Busta A – Documentazione Amministrativa**
- ii. **Busta B – Offerta Tecnica**
- iii. **Busta C – Offerta Economica**

8. In caso di partecipazione a due o più Lotti, il Plico di Offerta dovrà contenere al proprio interno le seguenti Buste:

- un'unica Busta "A" recante – “Busta A - Documentazione Amministrativa – e l'indicazione dei Lotti per i quali si intende partecipare”;
- tante Buste "B" quanti sono i Lotti per cui si presenta offerta recante ognuna “Busta B – Offerta Tecnica – e l'indicazione del Lotto di riferimento”;
- tante Buste "C" quanti sono i Lotti per cui si presenta offerta recante ognuna “Busta C – Offerta Economica – e l'indicazione del Lotto di riferimento”;

Inoltre nei termini sopra riportati dovrà essere consegnata la Campionatura per i Lotti per cui si presenta offerta nelle quantità richieste nell'Elenco 1 A Dettaglio Fornitura Elenco 1-2-3.

La campionatura deve essere contenuta in uno o più plichi come di seguito specificato recanti la seguente dicitura: **LOTTO [...] ovvero LOTTI [...] [...] ... Offerta per la Procedura aperta espletata in forma aggregata, per la somministrazione di antiblastici e materiale oncologico: CAMPIONATURA.**

In caso di partecipazioni a più Lotti l'operatore deve presentare tanti plichi di campionatura quanti sono i Lotti per cui si presenta offerta recante ognuna “campionatura e l'indicazione del Lotto di riferimento”.

Per agevolare l'invio della campionatura potrà essere presentato uno o più plichi di Campionatura con l'indicazione dei Lotti i cui prodotti campione sono contenuti all'interno. I dispositivi per singolo Lotto saranno, comunque, contenuti in ulteriori singoli plichi recanti ognuno l'indicazione del Lotto di riferimento.

9. Non saranno ammesse Offerte alternative o condizionate, **a pena di esclusione.**

Busta A (Documentazione Amministrativa)

10. La **Busta A (Documentazione Amministrativa)** dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni di seguito indicate:

- a) una **dichiarazione sostitutiva del Concorrente**, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale il Concorrente attesti, *inter alia*, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di quelli ulteriori previsti dalla legge e la sussistenza delle condizioni minime di affidamento richieste dalla *lex specialis*, fornisca le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le informazioni relative al possesso dei prescritti requisiti in capo agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'art. 89 del Codice, indichi l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e attesti la propria capacità, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente di cui all'Allegato *sub* 3, al presente Disciplinare.

In particolare, la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5

lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 è resa oltre che dall'operatore economico anche in via omnicomprendiva, ai sensi del comunicato ANAC del 26/10/2016, dal legale rappresentante per i soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo (Allegato 3).

Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui all'art. 80, comma 1, va resa anche per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del d.P.R. 445/2000 il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprendiva.

In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.

Dovranno essere in ogni caso indicati i nominativi dei soggetti di cui al succitato comma 3 dell'art. 80 del Codice mediante compilazione dell'Allegato 3B.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale devono indicare nella dichiarazione sostitutiva, da predisporre preferibilmente secondo il modello dell'Allegato *sub* 3, i riferimenti all'autorizzazione del giudice delegato e ai provvedimenti dell'ANAC

La dichiarazione sostitutiva dovrà contenere altresì:

- le informazioni rilevanti richieste nel presente Disciplinare;
- le informazioni sui requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'articolo 89;
- l'indicazione dell'autorità pubblica o del terzo responsabile al rilascio dei documenti complementari;
- apposita dichiarazione, relativa alla capacità, per l'Operatore, di fornire i documenti complementari indicati al successivo art. 14, su richiesta e senza indugio.

La dichiarazione sostitutiva del Concorrente dovrà essere redatta sulla base dello schema Allegato *sub* 3 al presente Disciplinare di Gara, da intendersi parte integrante del Disciplinare stesso.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, e Allegato al medesimo regolamento (reperibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0007>).

Ai fini di cui al periodo che precede, il DGUE potrà essere inserito nella "Busta A – Documentazione Amministrativa", in formato cartaceo.

I Concorrenti potranno altresì riutilizzare una dichiarazione sostitutiva o DGUE già utilizzati in una procedura precedente, purché producano apposita dichiarazione sostitutiva a conferma della validità delle informazioni ivi contenute.

In caso di libera compilazione a cura dell'Operatore e/o in caso di presentazione del DGUE, **la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere, tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form Allegato *sub* 3 al presente Disciplinare di Gara.**

La dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta "A" anche copia del titolo abilitativo.

Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, all'interno della "Busta A - Documentazione Amministrativa" dovrà essere inserita **copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.**

In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa da ciascun Operatore Economico raggruppato o consorziato.

- b) elenco dei Lotti per cui si partecipa;
- c) di aver realizzato il fatturato per forniture analoghe nella misura indicata all'art. 7 comma 3 del presente Disciplinare;
- d) di avere preso integrale conoscenza di quanto contenuto nel Bando, nel presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Contratto e negli eventuali chiarimenti (pubblicati sul sito istituzionale della ASL Roma 1), in tutti gli allegati e l'accettazione delle predette clausole in modo pieno ed incondizionato;
- e) nel solo caso di ricorso al subappalto, la seguente documentazione:
 - i. **la dichiarazione di subappalto**, resa dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l'Operatore, nella quale l'Offerente:
 - **indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare** ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. b) del Codice, nei limiti del **30%** (trenta per cento) dell'importo contrattuale massimo subappaltabile;
 - indichi una **terna di nominativi di subappaltatori**, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice. Trova applicazione la previsione contenuta nell'art. 80, commi 1 e 5.

Detta dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del Concorrente Allegato *sub* 3 al presente Disciplinare;
 - dichiarare l'**insussistenza dei motivi di esclusione** di cui all'art. 80 del Codice in capo ai subappaltatori indicati.

Detta dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del Concorrente Allegato *sub* 3 al presente Disciplinare;
 - ii. **le dichiarazioni sostitutive**, rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 **dai subappaltatori indicati nella terna**, relative all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva dei subappaltatori di cui all'Allegato *sub* 4, al presente Disciplinare.

In alternativa alle dichiarazioni sostitutive dei subappaltatori ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà appositi DGUE dei subappaltatori (compilati esclusivamente nella parte II, lett. A e B, e III).

In caso di libera compilazione a cura del subappaltatore e/o in caso di presentazione del DGUE, le dichiarazioni sostitutive e/o i DGUE dovranno comunque contenere, tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel *form*

Allegato *sub* 4 al presente Disciplinare di Gara.

Le dichiarazioni sostitutive e/o i DGUE dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il subappaltatore. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta "A" anche copia del titolo abilitativo.

- iii. copia di un **documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore le dichiarazioni sostitutive dei subappaltatori**, in corso di validità.
- f) la seguente documentazione relativa alle garanzie di cui al precedente art. 8 del presente Disciplinare:
- i. il documento comprovante la prestazione della **cauzione o fideiussione provvisoria** di cui all'art. 93 del Codice;
 - ii. **l'impegno del fideiussore o di altro soggetto** a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto di cui all'art. 103 del Codice nei casi di cui all'art. 8 comma 9. In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l'impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa;
 - iii. solo qualora l'Operatore intenda usufruire dei benefici di cui al precedente art. 8, commi 11 e 12, **almeno uno dei seguenti documenti**:
 - **copie conformi all'originale** delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui al precedente art. 8, commi 11 e 12, del presente Disciplinare;
 - **dichiarazione rilasciata dall'Ente Certificatore o comunque da un organismo indipendente** attestante delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui al precedente art. 8, commi 11 e 12, del presente Disciplinare. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, ove esistente, l'organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza;
 - **idonea dichiarazione resa dal Concorrente** ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui al precedente art. 8, commi 11 e 12, del presente Disciplinare. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del Concorrente Allegato *sub* 3 al presente Disciplinare di Gara;
- g) prova dell'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall'Offerente all' ANAC., di cui all'art. 9 del presente Disciplinare di gara per singolo Lotto nella misura indicata all'Allegato 1B "Informazioni Lotti";
- h) il documento attestante l'attribuzione del "PassOE", quale rilasciato dall'ANAC ai fini dell'utilizzo del sistema AVCpass, così come dettagliatamente previsto all'art. 9 del presente Disciplinare di Gara con l'indicazione dei Lotti di partecipazione. In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell'utilizzo del sistema AVCpass, la Stazione Appaltante potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul predetto sistema e per la conseguente trasmissione del PassOE;
- i) nel solo caso di ricorso all'avvalimento, la documentazione di cui all'art. 10 del presente Disciplinare;
- j) gli allegati 3A e 3B debitamente compilati;
- k) di impegnarsi fin d'ora ad eseguire la fornitura nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in qualunque forma,

subentrare nei rapporti giuridici facenti capo allo stesso.

Dette dichiarazioni sono già contenute nel form di Dichiarazione Sostitutiva sub Allegato 3 del presente Disciplinare.

I documenti contenuti nella “Busta A” (Documentazione Amministrativa) non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, **a pena di esclusione**.

“Busta B – Offerta Tecnica”

11. La “Busta B – Offerta Tecnica” per singolo Lotto dovrà contenere:

- I. l'apposita dichiarazione del produttore attestante il possesso della marcatura CE e la produzione conforme alle norme F.U. e/o CE in vigore ovvero copia del certificato CE del dispositivo;
- II. l'indicazione della Ditta produttrice e dell'eventuale distributore;
- III. la scheda tecnica del produttore per ogni prodotto offerto nella quale deve essere riportato:
 - indicazione della marca/nome commerciale del dispositivo;
 - destinazione d'uso;
 - composizione e caratteristiche dei materiali;
 - compatibilità e tollerabilità di detti materiali con tessuti e liquidi biologici e/o test di tossicità effettuati,
 - dimensioni del dispositivo (misura, lunghezza);
 - processo di sterilizzazione adottato ove richiesto;
 - eventuali avvertenze per l'uso, la limitazione d'uso e lo stoccaggio;
- IV. tutte le altre informazioni ritenute utili ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico per i rispettivi Lotti di appartenenza;
- V. scheda fornitore redatta sulla base del modello Allegato 7 al presente Disciplinare.

L'offerta Tecnica, preferibilmente contenuta in massimo 20 pagine, dovrà essere confezionata in un unico volume rilegato in originale le cui pagine dovranno essere numerate progressivamente e dovrà essere costituita dai documenti sopra elencati nell'ordine di enunciazione (da I a V).

I documenti costituenti l'Offerta Tecnica dovranno essere siglati a margine di ogni foglio e sottoscritti con firma per esteso in calce dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente stesso. In caso di sottoscrizione dell'Offerta Tecnica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della “Busta A”, dovrà essere prodotta nella “Busta B” anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.

L'Offerta Tecnica e i relativi allegati, dovranno essere consegnati anche su una copia di supporto magnetico (CD-ROM) ove possibile in formato “PDF”.

In caso di discordanza tra la documentazione tecnica presentata in modalità cartacea e quanto presentato mediante supporto informatico farà fede l'offerta cartacea.

Nel medesimo CD-ROM il concorrente dovrà allegare in formato excel o word una tabella contenente, per il dispositivo offerto, le seguenti informazioni di anagrafica dei prodotti offerti:

- Codice articolo;

- Nome commerciale prodotto;
- CND;
- Numero iscrizione repertorio dei dispositivi medici;
- Quantità per confezione;
- IVA applicata.

(Attenzione: NON INDICARE ALCUNA INFORMAZIONE DI VALORE ECONOMICO).

Fatta eccezione per le attestazioni relative alle certificazioni di qualità, l'Offerta Tecnica dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di presentazione di documenti in lingua diversa da quella italiana, gli stessi dovranno essere accompagnati anche da una traduzione resa ai sensi del DPR 445/2000.

Nell'ambito della Busta B - Offerta Tecnica, dovrà essere inserita inoltre apposita dichiarazione, con la quale il Concorrente dovrà attestare, in via motivata e comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai fini dell'esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell'art. 53, comma 5, lettera a) del Codice, nei limiti ammessi dal successivo comma 6 di tale articolo.

L'Offerta Tecnica costituirà parte integrante del Contratto da stipularsi all'esito dell'eventuale aggiudicazione.

I documenti dell'Offerta Tecnica contenuti nella Busta "B", **non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.**

"Busta C – Offerta Economica"

12. La **"Busta C – Offerta Economica"**, per singolo Lotto, dovrà essere, redatta in bollo sulla base dello Schema di Offerta Economica. Tale offerta economica dovrà essere presentata mediante l'Allegato *sub* 6 suddiviso per singolo Lotto e dovrà contenere:

- il codice dell'articolo offerto;
- il CND;
- il numero di iscrizione al repertorio dei dispositivi medici;
- l'indicazione del prezzo unitario e del valore complessivo dell'offerta al netto dell'IVA con un numero di decimali non superiore a due (2); il valore complessivo offerto sarà determinato dal prezzo unitario offerto per le quantità indicate per singolo Lotto e singolo item;
- l'indicazione della percentuale dell'IVA da applicare;
- copia di un **documento di identità** di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità;

In relazione ai costi della manodopera e agli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza si applica quanto previsto dall'art. 95 comma 10 come modificato dal Correttivo al Codice.

Per tutti i Lotti, fatto salvo per il Lotto 34, i concorrenti devono offrire la totalità delle voci richieste ai fini della validità dell'offerta economica, pena l'esclusione dalla procedura.

Per il solo Lotto 34 l'Operatore Economico dovrà offrire almeno 6 voci delle 8 richieste: a tal fine il concorrente, per le voci per cui non presenta offerta, deve riportare nell'Offerta Economica la dicitura **"NON DISPONIBILE"**; per tali voci la Commissione di gara procederà ad associare al costo della voce dichiarata non disponibile dal concorrente, il prezzo più alto offerto dai concorrenti ammessi alla gara; successivamente la Commissione procederà alla determinazione del valore complessivo che sarà utilizzato per l'attribuzione del punteggio economico del Lotto.

Si precisa che:

- i prezzi unitari nonché il valore complessivo dell'Offerta dovranno essere espressi con un numero di decimali non superiori a 2 (due). In caso di indicazione di un prezzo recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- i prezzi unitari nonché il valore complessivo dell'Offerta dovranno essere indicati sia in cifre sia in lettere. In caso di discordanza sarà considerato valido il valore scritto in lettere;
- i prezzi unitari nonché il valore complessivo dell'Offerta dovranno essere indicati al netto dell'IVA;

Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto al valore posto a base di gara per singolo Lotto, come indicato all'All. 1B "Informazioni Lotti", **pena l'esclusione**.

La Dichiarazione di Offerta Economica, **a pena di esclusione**, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente stesso. In caso di sottoscrizione dell'Offerta Economica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della "Busta A" ovvero della "Busta B", dovrà essere prodotta nella "Busta C" anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.

CAMPIONATURA

13. I Concorrenti dovranno presentare appositi prodotti campione nella misura indicata nell'Allegato 1A "Dettaglio della Fornitura". Qualora la Commissione giudicatrice, nel corso della valutazione della documentazione tecnica presentata nell'ambito della Busta B ravvisi la necessità di visionare ulteriori prodotti campione, i concorrenti dovranno trasmettere i prodotti richiesti nella quantità indicata, entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta al medesimo indirizzo di spedizione del Plico.
14. La Commissione si riserva la facoltà di effettuare prove in vivo.
15. Il materiale che forma oggetto di campionatura dovrà esattamente corrispondere per modello, qualità e caratteristiche tecniche a quello per cui è stata proposta offerta tecnica ed economica avere un tempo residuo di sterilità pari ad almeno sei mesi.
16. La campionatura si intende in ogni caso presentata e ceduta a titolo gratuito all'ASL Roma 1 e, pertanto, non sarà restituita.
17. L'eventuale campionatura dei prodotti offerti dalle Concorrenti che risulteranno aggiudicatarie della fornitura costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare la identità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell'intera fornitura.

Art. 12 (Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete)

1. **"Busta A – Documentazione Amministrativa":**
2. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio **non ancora costituiti**, come definiti all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, in combinato disposto con le disposizioni dell'art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali:
 - la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e e/o il DGUE di cui alla lettera a) del precedente comma 10 dell'art. 11 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e **da ogni componente del raggruppamento, del consorzio**;

- nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere **l'espresso impegno**, in caso di aggiudicazione, **a costituirsi giuridicamente** in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del Codice. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del Concorrente, Allegato *sub* 3 al presente Disciplinare;
 - nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà altresì sussistere un'apposita **dichiarazione**, sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, dovrà risultare la **specificazione delle parti della fornitura** che sarà eseguita dalle singole imprese. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del Concorrente, Allegato *sub* 3 al presente Disciplinare.
3. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio **già costituito**, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:
- in luogo dell'attestazione circa l'impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, nell'ambito della “**Busta A – Documentazione Amministrativa**”, dovrà sussistere apposita **dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi del mandato speciale con rappresentanza conferito all'Operatore capogruppo, redatto, ai sensi dell'art. 48 del Codice, in conformità a quanto previsto nella dichiarazione sostitutiva del Concorrente di cui all'Allegato *sub* 3 del presente Disciplinare.
4. Nel caso di Offerta presentata dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, valgono le seguenti regole speciali:
- **il consorzio dovrà indicare in sede di Offerta per quali consorziati il consorzio medesimo concorre;**
 - la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e e/o il DGUE di cui alla lettera a) del precedente comma 10 dell'art. 11 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e **dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.**
5. La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'**Offerente o da soggetto giuridicamente abilitato** a impegnare l'Offerente medesimo. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nell'ambito della Busta “A” anche copia fotostatica della **fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore**. Resta in ogni caso fermo in capo ad ogni singolo Operatore associato, consorziato o aggregato nonché in capo ad ogni singolo legale rappresentante di ciascuno per conto dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del citato Codice l'obbligo di dichiarare l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. c) del Codice, con le modalità precisate al precedente art. 11, comma 10 lettera a).
6. Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, all'interno della “**Busta A – Documentazione Amministrativa**” dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.
7. “**Busta B – Offerta Tecnica**” e “**Busta C - Offerta Economica**”:
- in caso di raggruppamenti o consorzi **non ancora costituiti**, tutti i documenti componenti l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente

abilitati ad impegnare i rispettivi enti;

- in caso di raggruppamenti o consorzi **già costituiti**, tutti i documenti che compongono l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica potranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, tutti i documenti che compongono l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Concorrente nella presente procedura.

Art. 13 (Criterio selettivo delle Offerte)

1. L'Appalto sarà aggiudicato, per singolo Lotto, mediante il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice.
2. La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (PT)	70
Offerta economica (PE)	30
PUNTEGGIO TOTALE (PT + PE)	100

3. Più in dettaglio il punteggio relativo all'Offerta Tecnica sarà assegnato sulla base della valutazione dei criteri di seguito indicati, il cui riferimento è presente nell'Allegato 1A "Dettaglio della Fornitura" "Criteri valutazione offerte tecniche". A tal fine si precisa che:

CVQ1 Criteri di Valutazione Qualità	Punteggio
Qualità del materiale e compatibilità	12
Capacità di perforazione e prelievo	12
Resistenza e tenuta	12
Ergonomicità e maneggevolezza	12
Affidabilità e sicurezza d'uso	9
Confezionamento ed etichettatura	6
Assistenza e servizio post-vendita	5
Corredo bibliografico	2
CVQ2 Criteri di Valutazione Qualità	Punteggio
Qualità del materiale e compatibilità	17
Resistenza e tenuta delle connessioni	17
Maneggevolezza e praticità d'uso	12
Affidabilità e sicurezza d'uso	12
Confezionamento ed etichettatura	6
Assistenza e servizio post-vendita	6
CVQ3 Criteri di Valutazione Qualità	Punteggio
Qualità del materiale e compatibilità	24
Resistenza e tenuta delle connessioni	24
Maneggevolezza e praticità d'uso	11
Affidabilità e sicurezza d'uso	11
CVQ4 Criteri di Valutazione Qualità	Punteggio
Facilità di calzata	17
Aderenza	17

Capacità di presa	12
Piegatura tale da garantire la sterilità durante la fase di vestizione	12
Confezionamento ed etichettatura	6
Assistenza e servizio post-vendita	6
CVQ5 Criteri di Valutazione Qualità	Punteggio
Facilità di calzata	17
Capacità di idrorepellenza	17
Vestibilità e traspirabilità	12
Piegatura tale da garantire la sterilità durante la fase di vestizione	12
Confezionamento ed etichettatura	6
Assistenza e servizio post-vendita	6
CVQ6 Criteri di Valutazione Qualità	Punteggio
Capacità di assorbenza	24
Qualità del materiale	24
Piegatura tale da garantire la sterilità durante la fase di vestizione	11
Confezionamento ed etichettatura	11
CVQ7 Criteri di Valutazione Qualità	Punteggio
Qualità del materiale e compatibilità	24
Corrispondenza all'uso	24
Resistenza e tenuta	11
Confezionamento ed etichettatura	11
CVQ8 Criteri di Valutazione Qualità	Punteggio
Resistenza e tenuta	24
Trasparenza (x fotosensibili)	24
Qualità del materiale	11
Confezionamento ed etichettatura	11
CVQ9 Criteri di Valutazione Qualità	Punteggio
Qualità del materiale	17
Maneggevolezza ed ergonomia	17
Assistenza post vendita	12
Confezionamento ed etichettatura	12
Bibliografia e n° schede di stabilità farmaci	12
CVQ10 Criteri di Valutazione Qualità	Punteggio
Qualità del materiale	30
Resistenza e tenuta	17
Trasparenza e graduazione	17
Confezionamento ed etichettatura	6
CVQ11 Criteri di Valutazione Qualità	Punteggio
Qualità e compatibilità del materiale	24
Resistenza e tenuta	17
Collabilità	17
Confezionamento ed etichettatura	6
Bibliografia	6
CVQ12 Criteri di Valutazione Qualità	Punteggio
Qualità del materiale e compatibilità dei dispositivi	8
Resistenza e tenuta delle connessioni dei dispositivi	8
Maneggevolezza e praticità d'uso dei dispositivi	6
Affidabilità e sicurezza d'uso (dispositivi e pompe)	10
Confezionamento ed etichettatura	4

Assistenza e servizio post-vendita dispositivi e pompe)	10
Sistema di segnalazione acustica e visiva per la sicurezza dell'infusione	10
Maneggevolezza e semplicità d'uso delle pompe	10
Corso di formazione della durata di 4 h da ripetersi più volte a copertura dell'intero personale infermieristico nell'utilizzo delle pompe	2
Corredo bibliografico delle pompe	2

- Specificatamente, per ciascun criterio di valutazione, il relativo punteggio tecnico sarà attribuito in ragione del giudizio assegnato alle caratteristiche offerte tra quelli di seguito riportati: **“ottimo”, “distinto”, “buono”, “discreto”, “sufficiente”, “insufficiente”**.
- Ad ogni giudizio corrisponderà l'attribuzione di una differente percentuale di punteggio massimo attribuibile e segnatamente: **“ottimo=100%”, “distinto=80%”, “buono=60%”, “discreto=40%”, “sufficiente= 20%”, “insufficiente= 0%”**.
- Con riferimento al punteggio tecnico attribuiti ai singoli item delle tabelle che precedono, la Commissione procederà alla “riparametrizzazione”, ovvero, a trasformare i punteggi tecnici assegnati dalla Commissione a ciascun concorrente, in punteggi tecnici definitivi (PTnorm), assegnando il punteggio massimo (PTmax) all'offerta che ha ottenuto il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dalle altre offerte. Si applicherà, quindi, il seguente algoritmo:

$$PT_{norm_iesimo} = PT_{MAX} \times (PT_{prov_iesimo} / PT_{prov_max})$$

Dove:

PT_{norm_iesimo} = punteggio definitivo assegnato al concorrente iesimo

PT_{max} = punteggio massimo per singolo criterio

PT_{prov_iesimo} = punteggio tecnico assegnato dalla Commissione al concorrente iesimo

PT_{prov_max} = punteggio tecnico totale massimo assegnato dalla commissione alle offerte valide

- Sia con riferimento all'attribuzione dei punteggi dei singoli criteri, sia con riferimento all'attribuzione dei punteggi tecnici totali provvisori e definitivi (valori riparametrizzati), saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.
- Stante l'esigenza di garantire una elevata qualità dei prodotti oggetto dell'appalto saranno ammesse alla successiva valutazione delle offerte economiche, le sole offerte tecniche che avranno raggiunto, per l'aspetto tecnico-qualitativo, riparametrato, un punteggio definitivo pari o superiore a 36 punti (soglia minima di merito tecnico).
- Il punteggio di merito economico per tutti i Lotti, fatto salvo il Lotto 34, sarà attribuito mediante il seguente algoritmo:

$$PE_i = PE_{max} * ((BA - P_i) / (BA - P_{min}))^{0,5}$$

Dove:

30 è il punteggio di merito economico massimo attribuibile a ciascun Lotto;

BA Valore posto a base di gara per ciascun Lotto, indicato nell'Allegato 1B Informazioni Lotti;

P_i è valore complessivo offerto per il singolo Lotto dal concorrente iesimo;

P_{min} è valore complessivo più basso offerto per il singolo Lotto dai Concorrenti ammessi alla procedura.

- Il punteggio di merito economico per il Lotto 34, sarà attribuito mediante il seguente algoritmo:

$$PE_i = PE_{\max} * P_{\min} / P_i$$

Dove:

30 è il punteggio di merito economico massimo attribuibile a ciascun Lotto;

P_i è valore complessivo offerto per il Lotto dal concorrente iesimo;

P_{min} è valore complessivo più basso offerto per il Lotto dai Concorrenti ammessi alla procedura.

11. Ai fini del calcolo dei punteggi tecnico ed economico saranno utilizzate due cifre decimali. In caso di un numero di cifre maggiori di due la Stazione Appaltante procederà a troncare i valori alla seconda cifra decimale.

Art. 14 (Svolgimento della procedura di gara)

1. Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede dell'ASL Roma 1 Via Borgo Santo Spirito 3,00194 Roma. Alla seduta pubblica potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un rappresentante dell'Offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.
2. La valutazione delle Offerte pervenute sarà svolta da apposita Commissione giudicatrice. Delle operazioni di gara verrà redatta apposita verbalizzazione. La documentazione di gara sarà custodita a cura della Stazione Appaltante con modalità tali da garantire la riservatezza delle Offerte nel corso della procedura e la conservazione dei plichi all'esito della medesima.

APERTURA BUSTA A

3. La Commissione giudicatrice provvederà, in seduta pubblica, all'apertura delle sole Offerte pervenute in tempo utile.
4. La seduta pubblica relativa all'apertura dei Plichi di Offerta e delle "Buste A – Documentazione Amministrativa", si terrà alla data e ora indicate all'articolo 1 del presente Disciplinare.
5. In tale sede verrà esaminata la regolarità formale dei Plichi, delle Buste in essi contenuti e, previa apertura delle "Buste A – Documentazione Amministrativa", la corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto alle prescrizioni del D.Lgs 50/2016, del Bando di Gara, del presente Disciplinare e della normativa comunque applicabile. La pubblicazione del presente Disciplinare deve intendersi come invito ai Concorrenti a presenziare a tale seduta pubblica.
6. La Stazione appaltante potrà richiedere ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016 eventuali integrazioni alla documentazione.
7. In tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli Offerenti, e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà del soggetto che presiede la gara riunirsi in seduta riservata, sospendendo se del caso temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della quale verrà data comunicazione ai Concorrenti mediante i mezzi previsti nel presente Disciplinare o dalla legge.
8. Ai sensi dell'art. 29 del Codice, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, sarà pubblicato e aggiornato sul sito istituzionale dell'ASL Roma 1 <http://www.inps.it/>, nella sezione "Amministrazione trasparente", il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla

presente procedura all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

9. Il suddetto provvedimento sarà altresì pubblicato con le modalità di cui all'art. 29, comma 2, del Codice.
10. Fermo quanto previsto al precedente comma 8, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista sarà dato avviso ai Concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del suddetto provvedimento, con indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

APERTURA BUSTA B

11. Successivamente a quanto previsto dal precedente comma, in data da comunicarsi tramite Posta Elettronica Certificata o fax a tutti i Concorrenti ammessi alla gara, la Commissione, nel corso di una seduta pubblica, darà quindi corso all'apertura delle "Buste B – Offerta Tecnica" presentate da ciascun Concorrente per singolo Lotto, in base allo stesso ordine utilizzato per l'apertura delle "Buste A – Documentazione Amministrativa", verificando la presenza della documentazione ivi contenuta.
12. Nel corso di una o più sedute riservate la Commissione procederà alla verifica della corrispondenza dei relativi contenuti alle prescrizioni della *lex specialis* e della legge ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio tecnico e dell'ammissione delle relative Offerte al prosieguo della procedura.

APERTURA BUSTA C

13. In data da comunicarsi tramite Posta Elettronica Certificata o fax a tutti i Concorrenti ammessi alla gara, la Commissione giudicatrice procederà, in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle Offerte Tecniche, all'apertura delle "Buste C - Offerta Economica" per singolo Lotto, alla lettura delle offerte economiche presentate nonché, all'attribuzione del relativo punteggio economico complessivo e alla successiva formazione della graduatoria provvisoria, mediante sommatoria dei punteggi relativi all'Offerta Tecnica e di quelli relativi all'Offerta Economica.
14. In caso di parità in graduatoria, si procederà, all'aggiudicazione alla società che avrà presentato l'offerta economica più bassa. In caso di parità di prezzo si procederà al sorteggio tra le offerte interessate.

SUB PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE

15. Formata la graduatoria provvisoria per singolo Lotto, la Stazione Appaltante darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsto dall'art. 97 del Codice.
16. In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse ex art. 97 del Codice, il soggetto che presiede la gara ne dà comunicazione ai Concorrenti.

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

17. All'esito del procedimento di verifica dell'anomalia, il soggetto che presiede la gara, comunicherà l'anomalia delle Offerte risultate non congrue e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore della migliore Offerta risultata congrua.

DOCUMENTI COMPLEMENTARI

18. La Stazione Appaltante potrà chiedere agli Offerenti, in qualsiasi momento nel corso della presente procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.
19. Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante richiederà all'Offerente cui ha deciso di aggiudicare l'Appalto di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dell'assenza di motivi di

esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui al precedente art. 7. A tal fine la Stazione Appaltante potrà invitare gli Operatori a integrare i certificati richiesti.

20. Sempreché la Stazione Appaltante non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, si procederà alla predetta verifica attraverso il sistema AVCpass, salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema. In tali ipotesi la Stazione Appaltante avrà la facoltà di richiedere direttamente i documenti complementari all'Operatore. In particolare, ai fini della verifica del fatturato l'Operatore dovrà produrre i documenti indicati all'art. 7 comma 5 del presente Disciplinare.
21. La Stazione Appaltante potrà comunque acquisire d'ufficio ai sensi del D.P.R. 445/00 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli Operatori nella dichiarazione sostitutiva.
22. Ai fini di cui al precedente comma 19, saranno in ogni caso richiesti all'Operatore, anche attraverso il sistema AVCpass, i seguenti mezzi di prova relativi alla capacità economica e finanziaria:
 - con riferimento ai criteri di selezione di cui al precedente art. 7, comma 3, lett. a): documentazione indicata all'art. 7 comma 5.
23. Conformemente a quanto previsto dall'art. 13, comma 4, della L. n. 180 dell'11 novembre 2011, nel caso di micro, piccole e medie imprese la verifica sui requisiti di capacità speciale verrà condotta solo se tali imprese siano aggiudicatarie.
24. L'Operatore Economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze chieste dall'ASL Roma 1, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.
25. La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli Operatori dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione di conformità al documento originale resa ai sensi del DPR 445/2000.

Art. 15 (Aggiudicazione)

1. L'aggiudicazione verrà disposta, per singolo Lotto, dall'organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 14, comma 19.
2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all'eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all'art. 76 del Codice.
3. Sia nell'ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente che all'esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall'ASL Roma 1 nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
4. Ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione,

dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dell'Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

5. A conclusione dell'iter di aggiudicazione, ogni Azienda Sanitaria inviterà l'Aggiudicatario, a mezzo PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per consentire la stipula dei Contratti.
6. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 12, del Codice.
7. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l'Appalto all'Offerente che ha presentato l'Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice.

Art. 16 (Aggiudicazione dell'Appalto e stipula del Contratto)

1. Successivamente all'aggiudicazione, ciascuna Azienda Sanitaria stipulerà con l'Aggiudicatario un Contratto conforme ai contenuti del presente Disciplinare, del relativo Capitolato e dello Schema di Contratto allegati al presente Disciplinare, secondo le modalità previste all'art. 32, comma 14, del Codice.
2. Il rapporto contrattuale sarà regolato dal Contratto, dal Bando, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato, dai relativi allegati e dalle vigenti norme di legge.
3. Prima della stipula del Contratto, il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto medesimo, nella misura prevista dall'art. 103, comma 1, del Codice, riferita all'importo di aggiudicazione del Contratto.
4. In particolare, la garanzia fideiussoria dovrà essere costituita, per singola Azienda Sanitaria aderente, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore medesimo.
5. La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria.
6. Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del Codice.
7. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
8. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice da parte dell'ASL Roma 1, che aggiudica l'Appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.
9. All'atto della stipula del Contratto si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato Aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non Aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice.

Art. 17 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto delle prestazioni)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.
3. In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8.
4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
 - all'atto dell'Offerta il Concorrente abbia indicato la fornitura e le parti della fornitura che intende subappaltare;
 - il Concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
6. Ai fini del subappalto, inoltre, in sede di Offerta il Concorrente deve aver indicato una terna di nominativi di subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice.
7. L'Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
10. Per i subappalti di importo inferiore al 2 % (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
11. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;

- b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
12. L'Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto.
13. E' obbligo dell'affidatario trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato in suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Azienda Sanitaria Contraente sospende il successivo pagamento a favore dell'affidatario.
14. L'Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
15. Ai fini del presente articolo trova integrale applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00308 del 03/07/2015 recante la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda Ares 118", da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto.

Art. 18 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»*) e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 (*«Misure urgenti in materia di sicurezza»*), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Azienda Sanitaria Contraente che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:
- a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 - b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
 - c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della legge 136/10;

- e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito a ciascun Lotto della presente procedura dalle singole Aziende Sanitarie;
 - f. a comunicare all'ASL Roma 1 e alle Aziende Sanitarie aderenti ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
 - g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
- a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
 - c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
5. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
- a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 - b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 19 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della filiera)

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Appaltatore:
- a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2 comma dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
 - b. qualora si abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria Contraente e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;

- c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.

Art. 20 (Trattamento dei dati personali e normativa sulla privacy)

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
 - titolare del trattamento è la ASL Roma 1. Responsabile del trattamento è il Direttore Amministrativo;
 - il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
 - i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.
2. Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

Art. 21 (Legge regolatrice del rapporto e normativa in tema di contratti pubblici)

1. Il rapporto contrattuale di cui alla fornitura sarà regolato dalla Legge Italiana.
2. L'Affidamento di cui alla presente procedura è inoltre subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dal Bando di Gara, dal presente Disciplinare e dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione, in conformità allo Schema di Contratto e per tutta la durata del medesimo.
3. Si dà atto che, nel caso in cui si rilevi la necessità ed urgenza di assicurare l'acquisizione della fornitura, l'efficacia del Contratto sarà subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all'Appaltatore, quali previsti dall'art. 80 del Codice e dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4. L'Aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante - pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.

5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all'Appaltatore, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.
6. Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 22 (Ulteriori prescrizioni)

1. L'affidamento sarà altresì sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a. il presente Disciplinare si inserisce nello svolgimento di una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/16, e delle relative disposizioni di carattere legislativo e regolamentare applicabili, ed è funzionale all'individuazione dell'offerta migliore, per la prestazione della fornitura di cui all'oggetto;
 - b. qualora a carico dell'Aggiudicatario emerga, successivamente all'aggiudicazione, una situazione di non correntezza contributiva nei confronti dell'INPS, discendente da un debito contributivo contestato, certo, liquido ed esigibile, il pagamento delle rate di acconto, anche su compensi revisionali, nonché delle rate di saldo saranno subordinati alla regolarizzazione del debito contributivo, fatta salva la facoltà di risoluzione del Contratto da parte dell'ASL Roma 1 ai sensi delle prescrizioni che precedono;
 - c. l'Aggiudicatario della presente procedura sarà tenuto al rispetto degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
 - d. ai sensi dell'art. 25-bis del d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, l'Aggiudicatario dovrà garantire altresì l'inesistenza, in capo al personale impiegato nell'esecuzione della fornitura, di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Art. 23 (Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di gara)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di appalti pubblici.
2. Sono allegati al presente Disciplinare, e costituiscono parte integrante dello stesso:
 - All. 1 – **Capitolato Tecnico**
 - All.1A Elenco 1, 2, 3 – **“Dettaglio della Fornitura”**
 - All.1B Elenco 1, 2, 3 – **Informazioni Lotti**
 - All. 2 – **Schema di Contratto**
 - All. 3 – **Schema di Dichiarazione Sostitutiva**
 - All. 3A – **Elenco soggetti art. 80 D.Lgs. 50/2016**
 - All.3B – **Dichiarazione Requisiti generali ai sensi dell'art. 80, comma 1, 2 e 5 lett. c)**
 - All. 4 – **Schema di dichiarazione sostitutiva del Subappaltatore**
 - All. 5 – **Schema di dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria**
 - All. 6 – **Schema di Offerta Economica**

▪ All. 7 – **Scheda Fornitore**

3. La documentazione può essere reperita sul sito Internet www.aslroma1.it / Bandi e concorsi / Gare e appalti.
4. Le richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno pervenire all'Asl Roma 1, all'attenzione del Responsabile del Procedimento, via Posta Elettronica Certificata di cui all'art. 2 del presente Disciplinare, entro e non oltre la data e l'ora indicata all'art. 1 del presente Disciplinare. Le richieste di chiarimenti tempestive e le relative repliche saranno pubblicate sul sito www.aslroma1.it / Bandi e concorsi / Gare e appalti. Le repliche in questione andranno ad integrare la *lex specialis* con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura.
5. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l'Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.